

**SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA, A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI) E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

**Premesso che:**

1. con atto n. .... del ..... l'Ente ..... ha autorizzato la ditta/comune, consorzio ..... domiciliata in ..... C.F. .... (in seguito, denominata Contraente) all'esercizio delle operazioni di ..... presso l'impianto ubicato nel comune di ..... ai sensi del.....;
2. con medesimo atto, l'Ente ..... ha approvato i piani di gestione della fase post-operativa e di sorveglianza e controllo, che si ritengono integralmente richiamati nel presente atto;
3. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto previsto nel punto 1, relativamente alle attività di gestione post operativa della discarica, il Contraente è tenuto a prestare all'Amministrazione..... in qualità di ente da garantire, una garanzia di euro ..... almeno trentennale, dalla data di comunicazione di avvenuta chiusura, come previsto negli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e successive modifiche);
4. nel mercato finanziario/assicurativo non vi sono, attualmente, strumenti finanziari in grado di garantire la copertura del rischio per il periodo su richiamato, la deliberazione di Giunta regionale del 16 luglio 2004, n. 630 (Determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all'assolvimento degli obblighi connessi al periodo di post gestione così come previsti dal d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE), integrata e modificata con

la D.G.R. n. 221/2005, consente di presentare garanzie finanziarie di cinque anni in cinque anni rinnovabili a copertura dell'intero periodo di legge;

6. le suddette garanzie finanziarie possono essere prestate con polizza fidejussoria/ fideiussione bancaria;
7. è denominato Ente Garantito la seguente Amministrazione..... ;
8. con Regolamento n..... del .....sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

**Tutto ciò premesso:**

La società di assicurazioni....., domiciliata in...../la banca ....., domiciliata in ....., in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e successive modifiche, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti previsti nell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per se e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro ....., a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalle attività di post-gestione previste dalla legge, con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, come richiamate nel piano di gestione post-operativa, ivi inclusi i controlli richiamati nel piano di sorveglianza e controllo relativamente al periodo di post-gestione previsti nella premessa.

La presente polizza / fideiussione ha durata di anni ..... a partire dal ..... con scadenza ..... rinnovabile di cinque anni in cinque anni.

## **Condizioni generali**

### **Art. 1**

*(Durata della garanzia)*

1. La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del contraente agli obblighi previste nel punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fidejussione.

2. La durata della polizza/fidejussione è di cinque anni, maggiorata di due anni, ed è rinnovabile.

3. Il mancato rinnovo della stessa costituisce causa di preventiva escussione.

### **Art. 2**

*(Delimitazione della garanzia)*

1. La società/banca, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente, come previsto nel punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per l'esecuzione delle attività di post-gestione previste dalla legge così come richiamate e individuate nel piano di gestione post-operativa, ivi inclusi i controlli richiamati nel piano di sorveglianza e controllo relativamente al periodo di post-gestione richiamati in premessa.

2. Se, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

3. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

4. La garanzia finanziaria è ridotta, di anno in anno, previa verifica degli adempimenti di legge, attraverso un atto formale dell'amministrazione regionale che, in relazione alle spese certificate, determina anche l'importo residuale ancora da garantire.

### **Art. 3**

#### *(Pagamento del risarcimento)*

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, è eseguito dalla società/banca, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto che dispone, motivandola in relazione alle inadempienze, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, la società/banca non gode del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine previsto nell'articolo 1957 c.c..

2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla può eccepire in merito al pagamento stesso.

3. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

### **Art. 4**

#### *(Surrogazione)*

1. La società/banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni e azioni verso la ditta stipulante e obbligati solidali.

### **Art. 5**

#### *(Pagamento del premio e altri oneri)*

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non può in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese e altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non possono essere posti a carico dell'ente garantito.

### **Art. 6**

#### *(Forma delle comunicazioni alla società)*

1. Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca, dipendenti dalla presente

polizza, devono essere trasmesse con posta elettronica certificata alla sede della sua direzione generale.

**Art. 7**

*(Foro competente)*

1. Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dello stesso.